Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 75 del 31 marzo 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 marzo 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1953, n. **153.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bruno Luigi fu Federico, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 7 febbraio 1951, n. 67 e 24 gennaio 1953, n. 5;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bruno Luigi fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 20 marzo 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bruno Luigi fu Federico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 60.76.78, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del residuo, di complessivi ettari 60.76.78.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 150. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bruno Luigi fu Federico, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia) costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO — *Partita catastale n.* 3255					
Macchia Rotonda	129	3	c	Seminativo	I	0	17	67	70,68
Id.	129	3	a	Id.	I	19	06	35	7.625,40
Id.	130	2	a	Incolto produttivo	unica	0	37	06	7,41
Id.	130	3	a	Seminativo	II	0	54	70	164,10
				Totali		20	15	78	7.867,59

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà di Bisceglia Michele;

Est e *sud*: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO — *Partita catastale n.* 3255					
Macchia Rotonda	130	1	a	Pascolo	II	16	36	00	2.944,80
Id.	130	1	b	Id.	II	3	25	00	585 —
Id.	130	16	a	Id.	III	17	04	00	2.044,80
Id.	130	16	b	Id.	III	3	82	00	458,40
				Totali		40	47	00	6.033 —

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, ovest e *Sud*: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				3° CORPO — *Partita catastale n.* 3255					
Macchia Rotonda	130	6		Incolto produttivo	unica	0	14	00	2,80

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, sud e *est*: con proprietà dello stesso.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1º Corpo	20	15	78	7.867,59
2º Corpo	40	47	00	6.033 —
3º Corpo	0	14	00	2,80
In complesso	60	76	78	13.903,39

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1953, n. **154**.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società per le Bonifiche «S.A.B.», con sede in Milano, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 7 febbraio 1951, n. 70 e 24 gennaio 1953, n. 7;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società per le Bonifiche « S.A.B. », con sede in Milano per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, numero 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 23 marzo 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società per le Bonifiche « S.A.B. », con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 13.57.78 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 8.20.20, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 5.37.58.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 149. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima per le bonifiche (destra del Sele), in comune di Battipaglia (provincia di Salerno) trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO									
	11/A	28	b	Seminativo irriguo	II	7	87	96	5.318,73
	15/A	10	g	Pascolo	II	0	19	20	24 —
	15/A	10	i	Id.	II	0	13	04	16,30
				Totali		8	20	20	5.359,03

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la rimanente proprietà della stessa Società anonima bonifiche;

Sud-est: con la proprietà espropriata dall'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria;

Sud-ovest e *nord-ovest*: con la rimanente proprietà della stessa Società anonima bonifiche.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.851.484,85 (unmilioneottocentocinquantunomilaquattrocento-ottantaquattro e cent. 85), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, numero 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima bonifiche (destra del Sele), in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
1° CORPO									
	10/A	20	b	Seminativo irriguo	III	2	21	97	887,88
	10/A	22	b	Id.	III	0	63	80	191,40
	10/A	23	g parte	Id.	III	0	36	18	144,72
				Totali		3	21	95	1.224 —

I terreni sopraindicati confinano:

Nord-est: con la rimanente proprietà della stessa Società anonima per le bonifiche;
Sud-est: con la parte della proprietà della stessa Società con vincolo di indisponibilità;
Sud-ovest: col Demanio dello Stato;
Nord-ovest: con la rimanente proprietà della stessa Società anonima bonifiche.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
	11/A	28	c	Seminativo irriguo	II	0	13	76	92,88
	11/A	30	c	Id.	II	2	01	87	1.362,62
				Totali		2	15	63	1.455,50

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la rimanente proprietà della stessa Società anonima per le bonifiche;

Sud-est: con la parte espropriata dall'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria;

Sud-ovest: con la rimanente proprietà della stessa Società anonima per le bonifiche;

Nord-ovest: con la rimanente proprietà della stessa Società anonima per le bonifiche.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	3	21	95	1.224 —
2° Corpo	2	15	63	1.455,50
In complesso	5	37	58	2.679,50

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1953, n. 155.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna di terreni di proprietà della Compagnia agricola italiana, società per azioni, con sede in Sassari, in comune di Alghero (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256, 27 aprile 1951, n. 265 e 24 gennaio 1953, n. 11;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti della Compagnia agricola italiana, società per azioni, con sede in Sassari, per i terreni ricadenti nel comune di Alghero (provincia di Sassari);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 23 marzo 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti della Compagnia agricola italiana, società per azioni, con sede in Sassari, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Alghero (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 50.65.47, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 145. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Compagnia agricola italiana, in comune di Alghero (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria per la Sardegna, con sede in Cagliari, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
C. Rudas	30	11	—	Pascolo	I	0	75	16	90,19
Id.	30	12	—	Id.	IV	2	77	76	36,11
Id.	30	14	—	Id.	III	7	75	71	248,23
Nuraghes Coras	43	5	—	Id.	I	0	03	92	4,70
Id.	43	10	—	Id.	I	0	65	55	78,66
Id.	43	11	—	Id.	I	0	23	04	27,65
Id.	43	8	—	Id.	II (p)	12	57	47	880,23
				Totali		24	78	61	1.365,77

I terreni sopradescritti sono attraversati dal rio Surigheddu e confinano:
Nord: con Saccomanno Salaris Luigia e Peppina fu Mario;
Est: con Riu Tintas e la medesima;
Sud: con la strada vicinale di Don Peppino;
Ovest: con Deledda Salvatore di Francesco;
Del mappale 8 del foglio 43 si espropria la parte sud per Ha. 12.57.47.

Indennità di espropriazione L. 513.175,70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Monte Perdosu	58	8	—	Pascolo	II	0	16	72	11,70
Id.	59	9	—	Id.	II (p)	25	70	14	1 799,10
				Totali		25	86	86	1.810,80

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col rio Sirigheddu;
Est: con la stazione Alghero-Torralba;
Sud: con la medesima ditta.
Del mappale 9 del foglio 58 si espropria la parte nord per Ha. 25.70.14.

Indennità di espropriazione L. 679.050.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	-	—
1° Corpo	24	78	61	1.365,77
2° Corpo	25	86	86	1.810,80
In complesso	50	65	47	3.176,57

Indennità di espropriazione L. 1.192.225,70 (unmilionecentonovantaduemiladuecentoventicinque e cent 70), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1953, n. 156.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna di terreni di proprietà di Dalmasso Lucrezio fu Agostino, in comune di Abbasanta (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256, 27 aprile 1951, n. 265 e 24 gennaio 1953, n. 12;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Dalmasso Lucrezio fu Agostino, per i terreni ricadenti nel comune di Abbasanta (provincia di Cagliari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dalla espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, numero 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere in data 23 marzo 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Dalmasso Lucrezio fu Agostino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Abbasanta (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 175.65.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 146. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Dalmasso Lucrezio fu Agostino da Cagliari, in comune di Abbasanta (provincia di Cagliari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria per la Sardegna, con sede in Cagliari, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Su Portale Mannu	21	17	—	Pascolo arborato	II	21	78	05	936,56
Id.	21	21	—	Pascolo	III	4	98	50	159,52
Su Cuzzus sas Molas	22	47	—	Id.	III	12	83	90	410,85
Mura Fresxhinas	22	44	—	Id.	III	38	99	45	1.247,82
Sa Pauledda	22	45	—	Id.	I	14	55	25	1.964,59
Su Paulesu	22	39	—	Id.	II	8	29	80	580,86
Id.	22	38	—	Id.	II	12	29	15	860,40
Sa Ghilarzesa	22	40	—	Id.	II	4	25	65	297,96
Sa Serra de Funtana	22	41	—	Id.	II	0	50	30	35,21
Sa Serau Nuraghe	22	36	—	Id.	III	15	57	20	498,30
Sa Ghilarzesa	22	37	—	Id.	II	9	95	15	696,60
Sa Serau Funtana	22	35	—	Id.	II(p)	23	27	87	1.629,51
Sa Nurighea	22	27	—	Id.	II	8	35	20	267,26
				Totali		175	65	47	9.585,44

I terreni sopradescritti sono attraversati dal rio Pitziu e confinano:

Nord: strada vicinale Tanca Regia e strada vicinale Nuraghe Zuras;

Est: strada vicinale Nuraghe Zuras;.

Sud: con la medesima;

Ovest: con la medesima.

Del mappale 35 del foglio 22 si espropria la parte est per Ha. 23.27.87.

Indennità di espropriazione L. 3.455.782,50 (tremilioniquattrocentocinquantacinquemilasettecentottantadue e cent. 50), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1953, n. 157.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna di terreni di proprietà di Dalmasso Lucrezio fu Agostino, in comune di Laconi (Nuoro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Dalmasso Lucrezio fu Agostino, per i terreni ricadenti nel comune di Laconi (provincia di Nuoro);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere in data 23 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Dalmasso Lucrezio fu Agostino, relativo ai terreni rica-

denti nel comune di Laconi (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 394.45.16, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 147. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Dalmasso Lucrezio fu Agostino da Cagliari, in comune di Laconi (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, con sede in Cagliari, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Scala Anca	14	1	—	Pascolo	III	2	91	00	78,57
Id.	14	3	—	Id.	III	3	11	60	84,13
Id.	14	7	—	Pascolo arborato	II	1	09	60	18,63
S'incrastu sa Pudda	14	5	—	Pascolo	III(p)	20	35	96	549,71
Id.	14	6	—	Pascolo arborato	II	38	54	15	655,21
Villanova Sarcidano	14	8	—	Pascolo	III	3	51	05	94,79
Doneddu	20	1	—	Pascolo arborato	II	144	76	45	2.461 —
Caridargiu	20	9	—	Pascolo	II	7	49	75	307,40
Accorru de Ibbas	20	10	—	Id.	II	0	63	40	25,99
Santa Sofia	32	6	—	Pascolo cespugliato	II	32	75	20	425,78
Id.	32	10	—	Bosco alto fusto	III	0	85	90	5,15
Id.	32	11	—	Pascolo cespugliato	III	27	21	75	163,30
Cuccureddu	25	2	—	Pascolo	II	19	78	60	811,23
Genna Teula	32	12	—	Pascolo cespugliato	III	1	75	25	10,51
				Totali		304	79	66	5.691,40

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale di Scala su Nerri e confinano:
Nord: strada vicinale de S'Iscova;
Sud: con la medesima;
Ovest: strada vicinale de S'Iscova.
Del mappale 5, foglio 14 si espropria la parte sud-est per Ha. 20.35.96.
Indennità di espropriazione L. 2.408.327,85.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Pranu Tinzianu	34	2	—	Pascolo cespugliato	III	89	65	50	537,93

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la medesima;
Est: strada vicinale da Cadoni ad Isili;
Sud: strada privata di Margiani Marras;
Ovest: con la medesima.
Indennità di espropriazione L 244.758,15.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	304	79	66	5.691,40
2° Corpo	89	65	50	537,93
Totali	394	45	16	6.229,33

Indennità di espropriazione L. 2.653.086 (duemilioniseicentocinquantatremilaottantasei), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1953, n. 158.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna di terreni di proprietà di Dalmasso Lucrezio fu Agostino, in comune di Paulilatino (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256, 27 aprile 1951, n. 265 e 24 gennaio 1953, n. 13;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Dalmasso Lucrezio fu Agostino, per i terreni ricadenti nel comune di Paulilatino (provincia di Cagliari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dalla espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, numero 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto.

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere in data 23 marzo 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Dalmasso Lucrezio fu Agostino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Paulilatino (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 14.29.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 148. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Dalmasso Lucrezio fu Agostino da Cagliari, in comune di Paulilatino (provincia di Cagliari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, con sede in Cagliari, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Tanca Reggia	5	3	—	Pascolo arborato	I	14	29	40	1.143,52

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: territorio comunale di Abbasanta;
Est: strada vicinale Nubiu;
Sud: strada comunale Tanca Reggia;
Ovest: strada comunale Tanca Reggia.

Indennità di espropriazione L. 451.690,40 (quattrocentocinquantunomilaseicentonovanta e cent. 40), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9106352) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 60